

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

CERTIFICAZIONE UFFICIALE GIUDIZIARIO EX ART. 480, 2º COMMA, C.P.C.
A SEGUITO della sentenza DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N.
13373/2024

IN MATERIA DI PRECETTO LATO SENSU CAMBIARIO

PREMESSO

- CHE la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza 15 maggio 2024, n. 13373, ha mutato il proprio orientamento giurisprudenziale consolidato circa la non necessarietà della trascrizione integrale del titolo di credito (cambiale e/o assegno) nell'atto di precetto, di cui al precedente principio di diritto sancito da Cass. 10 settembre 1986 n. 5531,
- CHE la Suprema Corte di Cassazione, nel sancire la necessarietà della trascrizione integrale del titolo di credito (cambiale e/o assegno) nell'atto di precetto, a pena di nullità del precetto medesimo,
- CHE il Ministero della Giustizia, con nota datata 19 giugno 2023, Prot. IV-DOG/03-1/2023/CA, inviata p.c. sia all'ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA sia al CNF, ha riservato alla competenza funzionale esclusiva dell'U.G. la notificazione del precetto, qualora quest'ultimo atto debba contenere la certificazione della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale a norma dell'art. 480, comma secondo, c.p.c., ancorché il destinatario dell'atto di precetto notificando sia munito di pec, con la conseguenza dell'impossibilità di notificazione in proprio dell'Avvocato di parte precettante, stante la competenza notificatoria esclusiva dell'U.G. per inscindibilità dell'attività di notificazione di quest'ultimo da quella di certificazione ex art. 480, comma secondo, c.p.c.;

CONSIDERATO

CHE, attualmente, la certificazione dell'U.G. ex art. 480, comma secondo, c.p.c. è dovuta per le seguenti cinque tipologie di titoli esecutivi stragiudiziali:

1) la scrittura privata autenticata, a norna dell'art. 474, 3 ⁰ comma, ultimo periodo, c.p.c.,

2) l'accordo di mediazione/conciliazione, a norma dell'art. 12, 1º comma, terzo periodo, d.lgs. 28/2010;

3) l'accordo di negoziazione assistita, a norma dell'art. 5, comma 2-bis, d. 1. 132/2014 convertito in legge 162/2014;

4) la cambiale, a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13373/2024;

5) l'assegno, a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13373/2024.

CHE, attualmente, la dichiarazione dell'Avvocato circa l'impossibilità di procedere in proprio ex art. 137, ultimo comma, C.P.C. è motivata anche dalla necessità della certificazione dell'U.G. ex art. 480, comma secondo, c.p.c., relativamente e



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti limitatamente alle cinque tipologie di titoli esecutivi stragiudiziali, di cui sopra; tanto premesso e considerato,

SI AVVISA L'UTENZA COME SEGUE

> il precetto fondato su una delle cinque tipologie di titoli esecutivi stragiudiziali, di cui sopra, non può essere notificato in proprio dall'Avvocato precettante, anche se il destinatario precettato sia munito di pec, ma deve essere notificato dall'U.G., previa allegazione dell'originale del titolo esecutivo stragiudiziale, al fine esclusivo della certificazione dello stesso U.G. relativa alla trascrizione integrale in precetto ex art. 480, comma secondo, c.p.c., da effettuarsi mediante integrale fotoriproduzione;
> l'Avvocato precettante, richiedente all'UNEP in epigrafe la notificazione del precetto de quo ha l'onere di inserire nel corpo dell'atto di precetto medesimo la dichiarazione circa l'impossibilità di procedere in proprio ex art. 137, ultimo comma, c.p.c. stante la necessità della certificazione dell'U.G. ex art. 480, comma secondo, c.p.c.;
> al precetto da notificarsi necessariamente a mezzo U.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 480, comma secondo, c.p.c., è da allegare non soltanto l'originale del titolo esecutivo stragiudiziale (costituente oggetto della certificazione de qua), ma anche la ricevuta PAGOPA dell'importo di €3,92 a titolo di diritto di certificato ex art. 273 DPR 1 15/2002;

> la ricevuta PAGOPA per diritto di certificato deve avere come beneficiario - ENTE CREDITORE (NON l'UNEP, ma) il MINISTERO della GIUSTIZIA, trattandosi di somma spettante all'Erario.

SI RINGRAZIA SIN D'ORA PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE.

D'AGOSTINO PATRIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 03.06.2024 13:45:44 GMT+01:00